DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e il precedente D.P.R. 27 Gennaio 2012, n. 43.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018**, che recepisce il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra.

Il nuovo regolamento abroga il Regolamento CE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27 Gennaio 2012.

Entrato in vigore il 24 gennaio 2019, Il D.P.R. n. 146/2018:

- individua le autorità competenti;
- istituisce La nuova Banca Dati Fgas, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
- > estende il campo di applicazione della norma ridefinendo quali sono le persone e le imprese soggette ad obbligo di certificazione e secondo quali attività;
- ➤ implementa il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime.
- ➤ disciplina l'adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, ed in particolare le procedure per:
 - l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;
 - la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
 - la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;
 - la certificazione, l'attestazione e l'iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
 - il rilascio di esenzioni e deroghe all'obbligo di certificazione per le persone fisiche;
 - il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.

APPROFONDIMENTI:

Con l'applicazione del D.P.R. 146/2018 le vendite di gas fluorurati ad effetto serra, delle apparecchiature al cui interno sono contenuti gas fluorurati ad effetto serra, le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse dovranno essere comunicate telematicamente alla nuova Banca dati gas fluorurati.

Dal 25 Luglio 2019 le imprese che forniscono gas fluorurati ad effetto serra, dovranno comunicare telematicamente:

- a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Dal 25 Luglio 2019 le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate, dovranno comunicare telematicamente:

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata.

Dal 25 Settembre 2019 le imprese e le persone fisiche certificate, entro e non oltre 30gg dall'installazione di apparecchiature contenenti f-gas¹ dovranno trasmettere telematicamente alla Banca Dati gas:

- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) data e luogo di installazione;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
- g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione.

Dal 25 settembre 2019 le imprese e le persone fisiche addette al controllo delle perdite e manutenzione o riparazione di apparecchiature contenenti f-gas² dovranno trasmettere, entro e non oltre 30gg dalla data dell'intervento, telematicamente alla Banca Dati gas

- a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
- i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.

Dal 25 settembre 2019 le imprese e le persone fisiche addette ad attività di smantellamento delle apparecchiature contenenti f-gas³ dovranno trasmettere, entro e non oltre 30gg dalla data dell'intervento, telematicamente alla Banca Dati gas:

- a) data e luogo di smantellamento;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;

¹ Apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici, cicli Rankine a fluido organico.

² Vedi nota 1

³ Vedi nota 1

f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento.

Le Persone soggette ad obbligo di certificazione:

le persone che intendono svolgere attività su <u>celle frigorifero di autocarri</u> e <u>rimorchi frigorifero</u>, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, e nello specifico per:

- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.

Le imprese soggette ad obbligo di certificazione:

Le imprese che intendono svolgere attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o <u>smantellamento</u> di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Secondo lo schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR n.146, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, novità importante è la differenziazione tra "Impresa" e "Impresa Individuale" (nei casi il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata). L' "Impresa Individuale" beneficia di un iter di certificazione semplificato.

Le sanzioni

In attesa del nuovo "decreto sanzioni", il cui rilascio è previsto entro il 2019, si fa riferimento al **D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26** (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le imprese e le persone fisiche possono operare <u>SE E SOLO SE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DEFINITIVA</u> opportunamente consultabile sul Registro Nazionale Fgas.

Le sanzioni per i trasgressori vanno da 10.000 Euro sino a 100.000 Euro.